



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

2010/0303(COD)

19.4.2011

PARERE

della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
(COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD))

Relatore: Bart Staes

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La recente fuoriuscita di petrolio della Deepwater Horizon nel Golfo del Messico ha evidenziato la necessità di concentrarsi su problemi attinenti alla sicurezza marittima e alla prevenzione dell'inquinamento nell'ambiente marino dell'UE. Il Parlamento europeo ha cominciato a considerare questi argomenti nella sua risoluzione del 7 ottobre 2010 relativa all'azione dell'UE in materia di prospezione ed estrazione petrolifera nell'UE (promossa inizialmente dalla commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare).

Questa proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) rappresenta una prima occasione legislativa per il Parlamento di esaminare le possibilità di potenziare funzioni esistenti di EMSA in modo da promuovere gli obiettivi di protezione ambientale e di capacità di risposta agli incidenti nelle acque dell'UE.

Il regolamento proposto dovrebbe sfruttare al meglio le competenze dell'Agenzia e rafforzare il suo ruolo di assistenza e sostegno alla Commissione e agli Stati membri in relazione alla prevenzione dell'inquinamento proveniente dagli impianti offshore per l'estrazione di gas e petrolio e allo sviluppo di disposizioni e indicazioni sul rilascio di autorizzazioni per la prospezione e la produzione di petrolio e di gas. La proposta di regolamento dovrebbe anche prevedere un maggiore ruolo per sistemi come CleanSeaNet e il sistema di rilevamento elettronico, utilizzato da EMSA nella sua attuale attività, ampliare le funzioni ispettive di EMSA.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento – atto modificativo **Considerando 6**

Testo della Commissione

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia di duplicare le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non

Emendamento

(6) L'Agenzia deve rafforzare l'assistenza da essa fornita alla Commissione con riguardo alle attività di ricerca correlate al settore di sua competenza, evitando tuttavia doppiini con le attività incluse nel programma quadro di ricerca dell'UE esistente. In particolare, l'Agenzia non

dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca.

dovrebbe occuparsi della gestione di progetti di ricerca. *Nell'ampliare i compiti dell'Agenzia, occorre prestare attenzione a garantire che i compiti siano descritti in modo chiaro e preciso, senza doppioni ed evitando qualsiasi confusione.*

Emendamento 2

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo *e* l'ambiente marino derivanti dalle attività di prospezione *e* produzione offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino.

Emendamento

(8) Gli avvenimenti recenti hanno messo in luce i rischi per il trasporto marittimo, l'ambiente marino *e le aree costiere* derivanti dalle attività di prospezione, produzione *e trasporto* offshore di petrolio e di gas. Il ricorso alla capacità di intervento dell'Agenzia dovrebbe essere esplicitamente esteso *alla prevenzione e* ai casi di inquinamento provocato da queste attività. L'Agenzia dovrebbe inoltre assistere la Commissione nell'analisi della sicurezza degli impianti mobili (*compresi gli impianti per il trasporto*) offshore per l'estrazione di gas e di petrolio al fine di identificarne le possibili carenze, basando il proprio contributo sull'esperienza acquisita in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e lotta contro l'inquinamento marino. *L'Agenzia dovrebbe, in particolare, attraverso i suoi attuali monitoraggi satellitari e servizi di vigilanza, assistere la Commissione e gli Stati membri ad individuare e ad affrontare gli effetti di sversamenti di petrolio provenienti da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas.*

Emendamento 3

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) L'ampliamento dei compiti e delle competenze dell'Agenzia in materia di impianti offshore di petrolio e di gas dovrebbe riflettersi adeguatamente nel bilancio adottato ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1406/2002, e dovrebbe comportare un aumento del numero dei dipendenti e della capacità di risposta ad eventuali incidenti per consentire all'Agenzia di svolgere tali nuovi compiti in modo efficace.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) L'attuale sistema di rilevazione elettronica dell'Agenzia potrebbe essere utilmente impiegato per altri tipi di navi, dato il suo potenziale per migliorare l'efficienza del trasporto marittimo, e quindi fornire incentivi per lo spostamento di merci dalla strada al trasporto marittimo.

Emendamento 5

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre

(10) L'Agenzia ha assunto un ruolo di fornitore autorevole di dati sul traffico marittimo a livello dell'Unione che risultano interessanti e pertinenti per altre

attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

attività dell'UE. Grazie a queste attività, in particolare per quanto concerne il controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, la sorveglianza del traffico marittimo e delle rotte navali nonché l'assistenza per localizzare i possibili inquinanti, l'Agenzia dovrebbe contribuire a rafforzare le sinergie a livello dell'UE con riguardo a talune operazioni di guardia costiera.

Inoltre si dovrebbe effettuare uno studio per verificare se l'Agenzia, fungendo da guardia costiera europea, debba assumere questi compiti in futuro al fine di consentire un'azione più rapida e più efficace da parte delle autorità. Con la propria attività di sorveglianza e raccolta di dati, l'Agenzia dovrebbe inoltre riunire informazioni di base sulle minacce potenziali per il trasporto marittimo e l'ambiente marino provenienti dalle attività di prospezione e produzione offshore di petrolio e di gas.

Emendamento 6

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La competenza dell'Agenzia in materia di inquinamento e di risposta agli incidenti in ambiente marino sarà utile anche per lo sviluppo di orientamenti nella concessione di licenze di attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas . L'Agenzia deve quindi assistere gli Stati membri e la Commissione in questo ambito.

Emendamento 7

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti.

Emendamento

(12) L'Agenzia svolge ispezioni per assistere la Commissione nella valutazione dell'effettiva applicazione del diritto UE. I ruoli dell'Agenzia, della Commissione, degli Stati membri e del consiglio di amministrazione devono essere chiaramente definiti. ***In particolare l'Agenzia dovrebbe effettuare ispezioni nei paesi terzi del Mediterraneo e nelle regioni del Mar Nero nelle cui acque si svolgono attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas e assistere quei paesi terzi a rafforzare la loro capacità di migliorare la sicurezza delle attività offshore. È opportuno intensificare la cooperazione con i paesi terzi nello svolgimento delle attività, onde consentire una maggiore rapidità.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1, paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima e della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, alla legislazione ***dell'Unione***, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle misure in vigore.

Emendamento

2. L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l'assistenza tecnica e scientifica necessaria, nonché capacità di alto livello, per coadiuvarli nel dare corretta applicazione, nel settore della sicurezza marittima, della protezione ***marina dell'ambiente garantendo in particolare*** la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, ***da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, compresi piattaforme di trivellazione petrolifera e di gas e terminali di oleodotti***, alla ***pertinente*** legislazione, nel monitorare tale applicazione e nel valutare l'efficacia delle

misure in vigore.

Emendamento 9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 1, paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. L'Agenzia sostiene anche le esistenti reti di coordinamento costiero transfrontaliero per sviluppare la cooperazione concentrandosi in modo più esplicito sulla prevenzione di catastrofi, consentendo in tal modo alle reti di usufruire dell'assistenza sia tecnica che scientifica dell'Agenzia e della conoscenza specifica che le autorità regionali e locali hanno in materia di caratteristiche specifiche e condizioni locali.

Emendamento 10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2, paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di intervento in caso di inquinamento marino.

1. Per garantire che gli obiettivi indicati all'articolo 1 siano realizzati in modo appropriato, l'Agenzia svolge i compiti elencati al paragrafo 2 del presente articolo nei settori della sicurezza marittima e della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi **e da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas (comprese installazioni mobili di trasporto e terminal di oleodotti)**, e di intervento in caso di inquinamento

marino.

Emendamento 11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(f bis) nello sviluppo di requisiti o eventuali linee guida relative alla concessione di licenze di prospezione e produzione di petrolio e gas in ambiente marino e, in particolare, i relativi aspetti di protezione ambientale e civile;

Emendamento 12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2, paragrafo 3, lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis.) estendere l'uso dell'attuale sistema di rilevazione elettronica ad altri tipi di nave.

Emendamento 13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 2 – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) attraverso il controllo via satellite e il servizio di sorveglianza, noto come "Clean SeaNet" e istituito ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2005/35/CE, individuare ed eliminare l'inquinamento

causato all'ambiente marino da petrolio fuoriuscito da impianti offshore per l'estrazione di gas e di petrolio.

Emendamento 14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 1

Testo della Commissione

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua ispezioni negli Stati membri.

Emendamento

1. Per svolgere i compiti che le sono assegnati e assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal trattato, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione, l'Agenzia ***coadiuva la Commissione nella revisione delle valutazioni di impatto ambientale ed*** effettua ispezioni negli Stati membri.

Motivazione

L'EMSA potrebbe anche svolgere un ruolo di controllo delle valutazioni d'impatto ambientale (VIA) per le attività offshore onde evitare impatti ambientali negativi su ecosistemi marini molto sensibili.

Emendamento 15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3

Testo della Commissione

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE

Emendamento

L'Agenzia svolge inoltre ispezioni nei paesi terzi per conto della Commissione, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni riconosciute dall'Unione conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché la formazione e la certificazione della gente di mare conformemente alla direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. ***In***

del Parlamento europeo e del Consiglio.

particolare l'Agenzia effettua ispezioni in paesi terzi del Mediterraneo e in regioni del Mar Nero e del Mar Baltico nelle cui acque si svolgono attività di prospezione e produzione di petrolio e di gas e assiste quei paesi terzi nel rafforzare la capacità di migliorare la sicurezza delle attività offshore.

Emendamento 16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 3, paragrafo 1, comma 3

Testo della Commissione

Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri.

Emendamento

Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia delle misure in vigore. L'Agenzia presenta tale analisi alla Commissione per sottoporla a ulteriore discussione con gli Stati membri **e la rende pubblica in un formato, anche elettronico, di facile accesso.**

Emendamento 17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 5, paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed

Emendamento

3. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, previo accordo **e cooperazione** degli Stati membri interessati, di istituire i centri regionali necessari per svolgere i compiti dell'Agenzia nel modo più efficiente ed

efficace.

efficace, *rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali già impegnate in misure di prevenzione.*

Emendamento 18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16, paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento

1. Il direttore esecutivo è nominato e revocato dal consiglio di amministrazione. La nomina viene effettuata a partire da un elenco di candidati proposti dalla Commissione per un periodo di cinque anni, in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché *alla parità di genere*, alla competenza ed esperienza in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi *e da impianti offshore per l'estrazione di petrolio e di gas, compresi terminali di oleodotti*, e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. Prima di essere nominato, il candidato selezionato dal consiglio di amministrazione può essere invitato a fare una dichiarazione presso la competente commissione del Parlamento europeo e a rispondere alle domande rivolte dai membri di quest'ultima. Il consiglio di amministrazione adotta la decisione con la maggioranza dei quattro quinti di tutti i membri aventi diritto di voto.

Emendamento 19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1406/2002

Articolo 16, paragrafo 4

Testo della Commissione

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Emendamento

4. I capi dipartimento sono nominati in base al merito e alle provate capacità in campo amministrativo e gestionale, nonché ***alla parità di genere***, alla competenza ed esperienza professionale in materia di sicurezza marittima, protezione marittima, prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e capacità di intervento in caso di inquinamento marino. I capi dipartimento sono nominati o revocati dal direttore esecutivo previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

PROCEDURA

Titolo	Modifica del regolamento (CE) n. 1406/2002 che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima
Riferimenti	COM(2010)0611 – C7-0343/2010 – 2010/0303(COD)
Commissione competente per il merito	TRAN
Parere espresso da Annuncio in Aula	ENVI 10.11.2010
Relatore per parere Nomina	Bart Staes 30.11.2010
Esame in commissione	16.3.2011
Approvazione	19.4.2011
Esito della votazione finale	+: 58 -: 2 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	János Áder, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie Girling, Nick Griffin, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Kläß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Peter Liese, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Paul Nuttall, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Pavel Poc, Vittorio Prodi, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	João Ferreira, Matthias Groote, Jutta Haug, Michèle Rivasi, Birgit Schieber-Jastram, Renate Sommer, Bart Staes, Struan Stevenson, Eleni Theocharous, Marianne Thyssen, Giommara Uggias, Anna Záborská
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	George Sabin Cutaş